

TORNATA DEL 16 GIUGNO

mola e che si prendano degli interessi per diritti? In tal caso è ovvio il rimedio: l'amministrazione attiva eleverà il conflitto giusta le regole stabilite dalle leggi; e il conflitto sarà sciolto secondo le stesse. Ma se si lasciano le parole: *diritti civili e politici*, anche intese nella latissima significazione loro attribuita dall'onorevole relatore e dagli altri oratori della Commissione, il dubbio solo che rimanga dirimpetto ad una magistratura non ancora unificata, dirimpetto ad una giurisprudenza affatto diversa nel passato; davanti a quattro Cassazioni che intenderanno certamente in modo diverso la formola di cui si tratta, voi aprirete il campo a mille questioni, voi susciterete una sterminata quantità di liti che voi potete impedire alla loro stessa sorgente, adoperando una formola più schietta, più precisa; una redazione che non possa dar luogo a nessuna dubbio.

Date dunque, o signori della Commissione, un'ultima prova del vostro franco intendimento, e scrivete la formola che io propongo nel progetto di legge.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Battaglia-Avola per isvolgere il suo emendamento darò lettura di una lettera indirizzata alla Presidenza dalla Società del tiro a segno:

« Ho l'onore di pregare a nome di S. A. R. il principe Umberto, presidente della Società del tiro a segno nazionale, gli onorevoli componenti codesta Camera dei deputati a volere intervenire alla solenne apertura del II tiro nazionale italiano, che avrà luogo in Milano, domenica 19 corrente mese, alle ore 12 meridiane.

« La riunione è fissata alle ore 11 antimeridiane nel pulvinare dell'Arena ove si troverà pure S. A. R.

« Un convoglio speciale partirà domenica mattina all'ora che verrà indicata.

Per la Direzione: ERNESTO RICCARDI. »

Ora il deputato Battaglia-Avola ha presentato all'articolo primo in discussione il seguente emendamento:

« Art. 1. *Le autorità sotto qualsiasi denominazione investite della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono abolite, e le controversie ad essa attribuite dalle leggi vigenti nelle diverse provincie del regno saranno d'ora in poi devolute alle autorità giudiziarie, salve, » ecc.*

L'onorevole Battaglia-Avola ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

BATTAGLIA-AVOLA. A mio debole intendimento la redazione di quest'articolo 1° non offre locuzioni abbastanza generali e giuridiche da comprendere tutti i sistemi e tutte le giurisdizioni del contenzioso amministrativo delle varie provincie italiane.

Gli articoli 1 e 2 della legge 31 marzo 1817 nelle provincie napoletane prescrivono:

« Art. 1. Saranno essenzialmente distinte e separate tra loro le materie del contenzioso amministrativo da quelle del contenzioso giudiziario.

« Art. 2. Saranno egualmente separate e distinte le autorità ed i corpi incaricati di pronunciare sulle prime, dalle autorità ed i corpi a cui apparterrà la decisione dei secondi. »

Dunque nelle provincie meridionali non vi sono tribunali speciali. Vi sono due autorità egualmente ordinate, l'una per l'amministrativo, l'altra per il giudiziario. Per cui in quelle provincie la frase *giurisdizione ordinaria* non suona esclusivamente *giurisdizione giudiziaria*. Di fatti nelle provincie meridionali, quando al contenzioso giudiziario si presenta una materia che appartiene al contenzioso amministrativo, il contenzioso giudiziario allora eleva d'ufficio la sua incompetenza, comunque non l'abbia elevato il convenuto; e perchè? Perchè il tribunale giudiziario non è tribunale ordinario rispettivamente all'autorità amministrativa, e quindi, in mancanza dell'eccezione, dovrebbe decidere in merito, atteso il principio che la giurisdizione ordinaria assorbe la giurisdizione eccezionale. Ora, siccome uno dei principali pregi d'una legislazione è la purità e la tecnicità del linguaggio, così io, nello scopo di una redazione più esatta e completa ho proposto di surrogare alle parole *i tribunali speciali*, le parole: *le autorità sotto qualsiasi denominazione*, ed in ciò sono d'accordo coll'emendamento dell'onorevole Mazza; ed alle altre *giurisdizione ordinaria*, le parole: *giurisdizione giudiziaria*.

Prego la Camera di accettare questo emendamento che può soddisfare gli scrupoli di un'accurata redazione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Soldi per svolgere il suo emendamento così concepito:

« I tribunali del contenzioso amministrativo sono aboliti. La giurisdizione è restituita ai tribunali ordinari. »

SOLDI. Non ho certamente mestieri di altre parole e di altri ragionamenti per confortare questo emendamento, bastando, io credo, quello che già ho avuto l'onore di esporre alla Camera. Ma se un'altra ragione speciale io dovessi addurre, direi che è stata la ripugnanza che io ho per gli aggettivi; imperocchè nella poca mia pratica mi sono accorto che gli aggettivi sono i capitali nemici del vero e del certo. E la Camera ne ha ricevuto or ora una prova nella discussione che l'onorevole Mazza ha tirato dalle due parole aggettive *civili e politici*, che turbano la perfetta identità del pensiero, che pur la Commissione assicura affatto identico tra lei e l'onorevole Mazza. Cosicchè, se in verità quelle due parole non vi fossero state, il vero avrebbe avuta una carriera molto più facile e molto più evidente.

Dunque non è stato per altra ragione che per ripugnanza a parole aggettive, poco necessarie e capaci di destar dubbi, che ho proposto un emendamento che per altro non è che una traduzione più concisa e breve, nonchè del pensiero, delle parole stesse della Commissione.

Non prenderò ad esame le parole di cui io credo si